



Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica dal 1° gennaio 2020 alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 1, comma 565, della citata legge n. 160 del 2019, che prevede che la dichiarazione dell'imposta è presentata dai soggetti passivi al comune, anche in modalità non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, concernente il funzionamento dell'imposta locale di consumo a Campione d'Italia, in attuazione dell'articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 aprile 2022, di approvazione del modello di dichiarazione ai fini dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia per i periodi d'imposta 2021 e seguenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2024 recante modifiche al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2020, per quanto concerne la misura delle aliquote dell'imposta locale di consumo nel comune di Campione d'Italia;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;



CONSIDERATA la necessità di avvalersi, per la trasmissione della dichiarazione telematica ai fini dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), dei servizi di identificazione digitale e di verifica dei codici fiscali dell'Agenzia delle entrate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione del modello

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, allegato al presente decreto, da utilizzare a partire dall'anno d'imposta 2024.

Articolo 2

Composizione del modello

1. Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, a partire dall'anno d'imposta 2024, è composto da:
 - a) il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 - b) i quadri A e Z.

Articolo 3

Modalità di indicazione degli importi

1. Nel modello di dichiarazione gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Articolo 4

Presentazione della dichiarazione in formato cartaceo

1. Il modello di dichiarazione è disponibile in versione PDF editabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.gov.it).



2. È altresì autorizzato l'utilizzo del modello prelevato da altri siti internet a condizione che abbia le medesime caratteristiche tecniche del modello di cui al comma 1 e rechi l'indicazione del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'ufficio tributi del comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ILCCI» e l'anno d'imposta di riferimento, ed è indirizzata all'ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia.

4. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

Articolo 5

Presentazione della dichiarazione in modalità telematica

1. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).

2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui al comma 1, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dall'articolo 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è individuata nell'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nell'articolo 24 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020.

2. Il Dipartimento delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione, in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione al comune di Campione d'Italia. Il comune di Campione d'Italia è titolare del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui ha a disposizione la dichiarazione. Il Dipartimento delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Dipartimento delle finanze, designato per questo responsabile del trattamento dei dati ai sensi



dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Il Dipartimento delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, per l'accesso all'applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L'Agenzia delle entrate è, pertanto, designata responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l'esercizio del potere di accertamento da parte del comune di Campione d'Italia, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione ILCCI deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

16 GIU. 2025

IL VICE MINISTRO
On Prof. Maurizio Leo

